



PROVVEDIMENTO N. 81 DEL 31 AGOSTO 2020

Oggetto: proroga termini validità documenti di guida scaduti, a seguito della circolare del Ministro dell'Interno prot. n. 5457 del 03/08/2020



Visto il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii;

Visto il vigente Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;

Visto il nuovo Testo Unico CRI (T.U.) approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale CRI con Delibera n. 65 del 25 luglio 2020;

Considerato lo stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 (G.U. 70 del 17.03.2020), e nelle more dell'aggiornamento in atto del T.U. per la circolazione dei veicoli C.R.I. medesimo, anche in forza dei necessari adeguamenti legati alla straordinarietà della gestione emergenza CoVID-19;

Considerato il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 con misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, che proroga i termini per lo stato di emergenza, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020;

Considerata altresì la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 del DL 9 maggio 2020, n. 34 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che, all'art. 157, comma 7 ter, ha modificato l'articolo 104, comma 1, del [DL 17 marzo 2020, n.18](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 24 aprile 2020, n. 27](#), con cui si prevedeva la proroga di validità dei documenti d'identità scaduti, sostituendo la data di scadenza del 31 agosto 2020 originariamente prevista con quella del 31 dicembre 2020;

Considerato infine che tale disposizione, che ha effetto solo per la circolazione in Italia, deve essere opportunamente coordinata con le disposizioni del [Regolamento \(UE\) 2020/698](#) che, per i sette mesi successivi alla scadenza, consentono la circolazione con documenti di guida scaduti nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020 per l'intero territorio dell'Unione.

Preso atto che il Governo Italiano, attraverso la circolare del Ministro dell'Interno *prot. n. 5457 del 03/08/2020*, in ragione di tale necessaria operazione di coordinamento normativo, ha modificato la disciplina della proroga di validità dei documenti di guida scaduti come sotto riportato:

Il Presidente Nazionale



- le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 maggio 2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020;
- le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° giugno 2020 ed il 31 agosto 2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, per sette mesi successivi alla scadenza indicata sulla patente;
- le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 ed il 31 dicembre 2020 sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020.



DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,

- 1) La validità ad ogni effetto della Patente di Servizio C.R.I. in scadenza dal 01.02.2020, prevista dall'art. 48 del T.U. per la circolazione dei veicoli C.R.I., in caso di carenza di Medici C.R.I. per il rinnovo monocratico o in C.M.L. CRI, è comunque prorogata al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 104 del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 (G.U. 70 del 17.03.2020);
- 2) La validità ad ogni effetto del permesso provvisorio di guida rilasciato ai sensi dell'art. 47 del T.U. per la circolazione dei veicoli C.R.I., è prorogata al 30 settembre 2020;
- 3) Le "autorizzazioni ad esercitarsi alla guida", rilasciate ai sensi dell'art. 58 del T.U. per la circolazione dei veicoli C.R.I., aventi scadenza compresa tra il 01.02.2020 e il 30.06.2020, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020;
- 4) In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova (revisione) di cui all'art. 33 del T.U. per la circolazione dei veicoli C.R.I., permane autorizzata fino al 31 ottobre 2020 ai sensi dell'art. 92 co. 4 del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 (G.U. 70 del 17.03.2020), senza alcun ulteriore differimento in considerazione del necessario e prioritario accertamento dello stato d'uso e dell'idoneità a circolare dei veicoli CRI, preso atto dell'attuale ritorno alla possibilità di poter effettuare regolarmente le revisioni nei centri revisione autorizzati;
- 5) Ai Volontari Temporanei C.R.I., ai sensi dell'art. 52 del T.U. per la circolazione dei veicoli C.R.I., la patente C.R.I. è rilasciata per conversione ed esclusivamente per il periodo di servizio svolto e



formalmente documentato, al termine del quale la Patente C.R.I. dovrà essere ritirata. Nei primi 60 giorni di servizio attivo, ai Volontari Temporanei può essere rilasciato un permesso provvisorio di guida, in attesa del successivo rilascio della Patente C.R.I.;

- 6) Per quanto previsto dagli artt. 48 e 50 del T.U. per la circolazione dei veicoli C.R.I., valgono i nuovi limiti di età stabiliti dall'Allegato 22, che per ogni buon uso è allegato e parte integrante del presente Provvedimento;
- 7) In via transitoria, nelle more della imminente pubblicazione delle Linee Guida propedeutiche al nuovo T.U., che prevedono l'emanazione di nuovi modelli, gli allegati a cui fare riferimento (sempre che questi non siano in contrasto con il T.U. Oggi vigente) sono tutti quelli annessi alle varie versioni precedenti del T.U. fino ad ora succedutesi e comunque rinvenibili nell'apposita sezione del sito web istituzionale CRI;
- 8) Il presente provvedimento è notificato ai Presidenti/Commissari ad ogni livello, nonché al Segretario Generale reggente ed alla Commissione Nazionale Motorizzazione CRI;
- 9) Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- 10) Il presente provvedimento è portato in ratifica nella prossima seduta utile del Consiglio Direttivo Nazionale.

Roma, 31 agosto 2020

Il Presidente Nazionale
Avv. Francesco Rocca

LIMITI DI ETA' MINIMI DI RILASCIO E MASSIMI DI RINNOVO DELLA PATENTE DI SERVIZIO C.R.I.

Allegato 22/2020

(T.U. vers. 3.0)

Modello CRI 138/05	Validità	Limite minimo di età	VECCHIO Limite massimo di età	Limite massimo di età	Limite massimo Patente Civile Art. 115 CdS
1	10 anni (fino al 65° anno di età) 5 anni (dal 65° al 75° anno di età) 1 anno (dal 75° in poi)	14 anni (con consenso dell'esercente la potestà del genitore)	80 anni	65 anni (certificato medico CRI decennale) 75 anni (certificato medico CRI quinquennale) 82 anni (certificato medico CRI annuale con prove riflesse)	77 anni 80 anni (un solo rinnovo di 3 anni in CML) 82 anni (e oltre biennale tramite CML)
2	10 anni (fino al 65° anno di età) 5 anni (dal 65° al 75° anno di età) 1 anno (dal 70° in poi)	18 anni	70 anni	65 anni (certificato medico CRI decennale) 75 anni (certificato medico CRI quinquennale) 82 anni (certificato medico CRI annuale con prove riflesse)	77 anni 80 anni (un solo rinnovo di 3 anni in CML) 82 anni (e oltre biennale tramite CML)
3	10 anni (fino al 65° anno di età) 5 anni (dal 65° al 75° anno di età) 1 anno (dal 75° in poi)	18 anni	80 anni	65 anni (certificato medico CRI decennale) 75 anni (certificato medico CRI quinquennale) 82 anni (certificato medico CRI annuale con prove riflesse)	77 anni 80 anni (un solo rinnovo di 3 anni in CML) 82 anni (e oltre biennale tramite CML)
4	10 anni (fino al 65° anno di età) 5 anni (dal 65° al 75° anno di età) 1 anno (dal 75° in poi)	18 anni	70 anni 75 anni	65 anni (certificato medico CRI decennale) 75 anni (certificato medico CRI quinquennale) 80 anni (certificato Commissione Medica Locale CRI o ASL annuale, con prove riflesse)	77 anni 80 anni (un solo rinnovo di 3 anni in CML) 82 anni (e oltre biennale tramite CML)
4b	5 anni (fino al 60° anno di età) 2 anni (dal 60° al 64° anno) 2 anni (dal 65° al 70° anno di età) 1 anno (dal 70° anno di età in poi)	21 anni	65 anni 70 anni	60 anni (certificato medico CRI quinquennale) 64 anni (certificato medico CRI biennale) 70 anni (certificato Medico CRI annuale, con prove dei riflesse) 77 anni (certificato Commissione Medica Locale CRI o ASL annuale, con prove riflesse)	77 anni 80 anni (un solo rinnovo di 3 anni in CML) 82 anni (e oltre biennale tramite CML)
5	5 anni (fino al 65° anno di età) 2 anni (dal 65° al 69° anno di età) 1 anno (dal 69° anno di età in poi)	21 anni	65 anni 70 anni	65 anni (certificato medico CRI quinquennale) 69 anni (certificato medico CRI biennale con prove riflesse) 77 anni (certificato Commissione Medica Locale CRI o ASL annuale, con prove riflesse)	77 anni 80 anni (un solo rinnovo di 3 anni in CML) 82 anni (e oltre biennale tramite CML)
5b	5 anni (fino al 65° anno di età) 2 anni (dal 65° al 69° anno di età) 1 anno (dal 69° anno di età in poi)	21 anni	65 anni 70 anni	65 anni (certificato medico CRI quinquennale) 69 anni (certificato medico CRI biennale con prove riflesse) 77 anni (certificato Commissione Medica locale CRI o ASL annuale con prove riflesse)	77 anni 80 anni (un solo rinnovo di 3 anni in CML) 82 anni (e oltre biennale tramite CML)
6	5 anni (fino al 65° anno di età) 2 anni (dal 65° al 69° anno di età) 1 anno (dal 69° anno di età in poi)	21 anni	65 anni 70 anni	65 anni (certificato medico CRI quinquennale con prove riflesse) 69 anni (certificato medico CRI biennale con prove riflesse) (limite max 20 t.) 75 anni (certificato annuale Commissione Medica Locale CRI o ASL con prove riflesse) (limite max 10 t.)	65 anni 68 anni (tramite CML) 80 anni, 82 anni (limite max 20 t. e oltre biennale tramite CML)
7	5 anni (fino al 60° anno di età) 2 anni (dal 60° al 64° anno) 1 anno (dal 64° anno di età in poi)	21 anni	65 anni 70 anni	60 anni (certificato medico CRI quinquennale, con prove riflesse) 64 anni (certificato Commissione Medica Locale CRI o ASL con prove riflesse) 70 anni (certificato Commissione Medica Locale CRI o ASL con prove riflesse). Dopo 70 anni declassata a Patente CRI 4b	60 anni 68 anni (rinnovo annuale CML)
8	5 anni (fino al 65° anno di età) 2 anni (dal 65° al 69° anno di età) 1 anno (dal 69° anno di età in poi)	21 anni	65 anni 70 anni	65 anni (certificato medico CRI quinquennale, con prove riflesse) 69 anni (certificato medico CRI biennale, con prove riflesse) 75 anni (certificato annuale Commissione Medica Locale CRI o ASL, con prove riflesse) (limite max 10 t. del complesso veicolare)	77 anni 80 anni (un solo rinnovo di 3 anni in CML) 82 anni (e oltre biennale tramite CML)
9	10 anni (fino al 65° anno di età) 5 anni (dal 65° al 75° anno di età) 1 anno (dal 75° in poi)	21 anni	70 anni 75 anni	65 anni (certificato medico CRI) 75 anni (certificato medico CRI) 80 anni (certificato medico CRI annuale con prove riflesse)	77 anni 80 anni (un solo rinnovo di 3 anni in CML) 82 anni (e oltre biennale tramite CML)

N.B. Nel rinnovo della Patente di Servizio CRI, il Tipo di Patente CRI superiore (fino alla Tipo 7, ed escluse quindi le Patenti Tipo 5, 5b, 8 e 9), determina il limite massimo di validità dell'intera Patente di Servizio CRI, anche in caso di declassamento.